

CLII SEDUTA

(Antimeridiana)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

Comunicazione del Presidente	57
Disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	61, 73, 76
OVAZZA *, relatore di minoranza	62
RUSSO MICHELE *	70
SACCA *	73
Ordine del giorno (Per la inversione):	
PRESIDENTE	57, 58
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	58
CELI *	58
Proposta di legge: « Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali » (153): (Discussione):	
PRESIDENTE	58, 59, 60, 61
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	58
MARRARO	59, 60
CANNIZZO *, Assessore alla pubblica istruzione	59, 60
CELI *	59
SALAMONE *	60
(Votazione per scrutinio segreto)	61
(Chiusura della votazione)	73
(Risultato della votazione)	73

La seduta è aperta alle ore 9,15.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che mi è pervenuta, da parte dell'onorevole Adamo, la seguente lettera:

« Ho il dovere di comunicare alla Signoria Vostra onorevole che, in seguito alla mia « dimissione dal Partito nazionale monarchico », lascio il Gruppo parlamentare monarchico e chiedo di essere iscritto a quello misto ».

Avverto che tale lettera sarà comunicata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del regolamento, al Gruppo parlamentare misto del quale l'onorevole Adamo va a far parte, ed al Gruppo parlamentare monarchico, che, per effetto delle dimissioni dell'onorevole Adamo, non dispone più del numero minimo di deputati previsto dal secondo comma del citato articolo 13 del regolamento per la costituzione di un Gruppo autonomo.

Per l'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Esaurite le comunicazioni, si passa alla lettera B) dell'ordine del giorno: « Discussione di disegni e proposte di legge ». Ricordo che nella seduta precedente, il Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, aveva chiesto, a nome del Governo, che fosse prelevato e discusso con precedenza il disegno di legge numero 60 iscritto al numero 2 della lettera B) dell'ordine del giorno: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », di cui

è relatore di maggioranza l'onorevole Cuzari e relatore di minoranza l'onorevole Ovazza. Chiedo, pertanto, al Governo se insiste nella sua istanza di prelevamento.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Il Governo insiste nella richiesta.

PRESIDENTE. Allora, devo sottoporre al voto dell'Assemblea la richiesta di prelevamento, avanzata dall'onorevole Lo Giudice,

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, è da ieri che si trova nella giusta precedenza, al numero 1) della lettera B) dell'ordine del giorno, la proposta di legge numero 153: « Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali ». Poichè ritengo che la discussione di tale proposta di legge non debba chiedere eccessivo tempo all'Assemblea, penso che la urgenza, prospettata dall'onorevole Lo Giudice, di discutere il disegno di legge sulla piccola proprietà contadina, possa essere rispettata mantenendo inalterato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, metto ai voti la richiesta avanzata dal Governo, per il prelievo del disegno di legge numero 60, iscritto al numero 2 della lettera B) dell'ordine del giorno: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

(Non è approvata)

Discussione della proposta di legge: « Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali » (153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali », di iniziativa dell'onorevole Celi.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al*

demanio. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dalla relazione, allegata alla proposta di legge, non risulta il parere della Commissione per la finanza. Probabilmente, la Commissione per la pubblica istruzione avrà richiesto il parere della Commissione per la finanza e, decorso il termine fissato nell'articolo 56 del regolamento, avrà licenziato la proposta di legge.

Suppongo sia questo il motivo per cui nella relazione non si fa esplicito riferimento al parere della Commissione per la finanza; però, in questo caso, il relatore della Commissione avrebbe dovuto, nella relazione, fare menzione del fatto che il termine fissato per il parere fosse decorso infruttuosamente, intendendosi così che la Commissione per la finanza, richiesta, non avesse trovato nulla da eccepire.

Trattandosi di una proposta di legge che importa una spesa fissa per almeno venti anni — infatti, la legge-cornice che regola questa materia è quella del 22 giugno 1956, numero 35 — con un onere di almeno 6-7 milioni l'anno, sarebbe stato, più che opportuno, necessario sentire il parere della Commissione per la finanza. Sottometto, pertanto, la questione all'attenzione dell'onorevole Presidente perchè voglia valutarla con quella obiettività che indubbiamente mette nell'esame nelle nostre questioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Giudice ha ragione nel rilevare che dalla relazione dell'onorevole Carollo non affiora il motivo per cui la proposta di legge non rechi il parere della Commissione per la finanza, mentre il relatore avrebbe dovuto specificatamente farne menzione. Però posso assicurare che dallo accertamento degli atti di ufficio risulta che la proposta di legge è stata inviata per il parere alla Commissione per la finanza e che, essendo decorso il termine previsto senza che la Commissione stessa abbia fatto conoscere il proprio parere, deve presumersi, a norma

dell'articolo 57 del regolamento, che non abbia trovato nulla da eccepire. Vi è, pertanto, la presunzione del parere favorevole per la infruttuosa decorrenza del termine. Farò curare in maniera specifica dagli uffici, per l'avvenire, l'osservanza del precetto che obbliga i relatori a fare menzione, nella relazione, del fatto che il termine entro cui la Commissione richiesta avrebbe dovuto dare il proprio parere, sia trascorso infruttuosamente, perchè l'Assemblea ne sia informata.

Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARRARO. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo altri deputati, nè il Governo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

MAZZOLA, segretario:

Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università degli studi di Messina per la istituzione di un posto di aiuto e due di assistente ordinario presso l'Istituto di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali dell'Università di Messina e per il potenziamento degli studi di patologia mediterranea e di patologia regionale siciliana.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, la legge 22 giugno 1956, numero 35, all'articolo 1, prevede quali sono gli oneri che può addossarsi la Re-

gione siciliana, cioè quelli per i professori di ruolo e per gli assistenti. Nel testo ora proposto dalla Commissione si parla, invece, di « aiuti » e di assistenti delle università degli studi della Repubblica. Non possiamo, quindi, essere d'accordo per gli « aiuti », tranne che non si voglia modificare radicalmente la legge citata. Ritengo, pertanto, che la proposta di legge in discussione ricada entro l'ambito della legge-cornice proposta dal precedente Governo regionale ed approvata da questa Assemblea, per disciplinare la materia degli incarichi dei posti di assistenti universitari, che minacciavano di moltiplicarsi all'infinito. Pregherei, quindi, la Commissione di riesaminare al lume di quanto prescrive la legge 22 giugno 1956, numero 35, la proposta di legge attualmente in discussione.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, devo ricordare anzitutto che la qualifica « aiuto » viene attribuita agli assistenti promossi al grado superiore. Non so se il Governo intende dare carattere di emendamento a quanto proposto dall'onorevole Cannizzo, ma devo far rilevare che successivamente alla legge 22 giugno 1956, numero 35, proprio l'onorevole Cannizzo ha proposto ed ottenuto dall'Assemblea che, nel bilancio della Regione, alla rubrica « Pubblica istruzione » fosse incluso un capitolo che prevede uno stanziamento per provvedere, tra l'altro, agli oneri derivanti dalla istituzione di un posto di aiuto ed uno di assistente alla Cattedra di medicina del lavoro presso l'Università di Palermo. Ciò è logico perchè l'aiuto è un assistente e quindi rientra nella disciplina della legge 22 giugno 1956, numero 35. Mi sembra, quindi, che la questione possa ritenersi chiarita.

PRESIDENTE. Il Governo ha da replicare alle osservazioni dell'onorevole Celi?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. La convenzione di cui ha parlato l'onorevole Celi fu fatta quando la legge non era entrata ancora in vigore. Comunque, ripeto che il Governo non ha nulla in contrario a che si istituisca il posto di assistente e presen-

ta un emendamento soppressivo per quanto riguarda il posto di « aiuto ».

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non si può non condividere lo avviso manifestato dall'onorevole Celi perchè fondato anche su ragioni fatte proprie dallo Assessore e perciò dal Governo. D'altra parte, l'Istituto di clinica di malattie tropicali e subtropicali di Messina ha raggiunto lo sviluppo che tutti conosciamo, per cui è necessario dargli una sistemazione; nè si può istituire un posto di assistente senza che ci sia anche un posto di « aiuto »; altrimenti, avremmo mutilato un organismo che dovrà, invece, funzionare in pieno. Per questi motivi mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Celi.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

sostituire alle parole: « di un posto di aiuto e due di assistente ordinario » le altre: « di due posti di assistente ordinario ».

Il Governo ha già chiarito la propria opinione al riguardo. Qual è il parere della Commissione.

MARRARO. La Commissione insiste nel proprio testo e non accetta l'emendamento. Per le argomentazioni addotte dagli onorevoli Celi e Salamone, ritiene che, oltre ai due posti di assistenti, debba essere istituito anche un posto di « aiuto ».

PRESIDENTE. Il Governo insiste sullo emendamento?

CANNIZZO. *Assessore alla pubblica istruzione.* Il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Cannizzo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Metto allora ai voti l'articolo 1: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 2.

MAZZOLA, segretario:

Art. 2.

L'onere annuale a carico della Regione siciliana per i posti di cui al precedente articolo è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, nella misura corrispondente all'ammontare degli emolumenti fissi spettanti agli aiuti ed assistenti delle università della Repubblica.

La Regione assume altresì, per tutta la durata della convenzione e delle eventuali proroghe, l'onere che derivi, per i posti predetti, da eventuali miglioramenti economici a favore degli aiuti e assistenti delle università agli studi della Repubblica, nonchè dal trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 2: chi lo approva si alzi, chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 3.

MAZZOLA, segretario:

Art. 3.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad includere, con proprio decreto, il capitolo di spesa relativo all'onere di cui alla presente legge, fra quelli aventi carattere di spese obbligatorie ed a provvedere alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per adeguare lo stanziamento del capitolo stesso agli oneri scaturenti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 3: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 4.

MAZZOLA, segretario:

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 4: chi lo approva resti seduto; chi non lo approva si alzi.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto della proposta di legge testè discussa, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla proposta di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

(Segue la votazione)

Mentre prosegue la votazione, procediamo alla discussione del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

(Le urne rimangono aperte)

Seguito della discussione del disegno di legge: «Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina» (60).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: «Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina», iscritto al numero 2) della lettera B) dell'ordine del giorno. Ricordo che la discussione generale ha avuto inizio nella seduta del 5 ottobre 1956, nel corso della quale ha parlato soltanto il relatore di maggioranza, onorevoli Cuzari. Il relatore di minoranza, onorevole Ovazza, non ha redatto la sua rela-

zione, riservandosi di svolgere i suoi motivi oralmente.

Comunico che la maggioranza della Commissione per la finanza ha presentato i seguenti emendamenti:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art 1.

L'Assessore al bilancio, su richiesta dello Assessore all'agricoltura, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, nonché ad assumere a carico dell'Amministrazione regionale, nei confronti degli istituti mutuanti, l'onere della differenza fra il saggio di interesse al quale il prestito è concesso a norma delle leggi vigenti per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3 per cento.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse esclusivamente nel caso di prestiti a coltivatori diretti, i cui rapporti di conduzione o di godimento anche derivanti da associazioni in cooperativa siano stati risolti di diritto o siano comunque venuti meno per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e che non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie.

L'intervento della Regione di cui al comma precedenti ha luogo:

a) per l'importo corrispondente al residuo 34% del valore del terreno da acquistare, quando si tratti di prestatori che si avvalgono delle agevolazioni concesse dalle vigenti leggi dello Stato per l'incremento della piccola proprietà contadina;

b) per l'importo corrispondente al 66% del valore del terreno da acquistare, negli altri casi;

c) in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) e dell'ammontare

del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario. In tal caso la agevolazione è consentita in seguito a domanda dell'interessato contenente il piano di impiego del capitale occorrente per gli acquisti, ed è limitata al concorso negli interessi per la differenza tra il saggio stesso applicato al prestito per l'acquisto del fondo ed il tasso ordinario praticato dagli istituti esercenti il credito agrario per i prestiti relativi all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli.

aggiungere i seguenti articoli:

Art.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato per gli esercizi dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 25milioni.

Art.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo possono essere concesse, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, anche a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi la cui estensione non superi quella fissata dall'articolo 9 della presente legge, sui quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrano le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10% della indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 21 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle affrancazioni la cui domanda sia proposta entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

sopprimere l'articolo 6.

aggiungere il seguente articolo:

TITOLO II

Art.

L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi, fino al 66% della spesa, per la esecuzione di opere di trasformazione agraria, nel caso in cui il proprietario abbia stipulato o stipuli contratti poliennali di affitto miglioratorio per coltivatori diretti, nei quali sia prevista, al termine del rapporto, l'attribuzione in piena proprietà al coltivatore, mediante sorteggio, di parte del terreno concesso.

L'ammissione ai contributi è disposta con decreto dell'Assessore, previo parere dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in base ad un piano di impiego che dovrà prevedere la destinazione prevalente delle somme alla remunerazione dell'opera personale prestata dal coltivatore e dalla sua famiglia nella esecuzione delle trasformazioni.

Per la erogazione dei contributi di cui al primo comma è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di 50milioni, da prelevare dal capitolo 34 del bilancio dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi, con apposito articolo della legge di bilancio, sarà autorizzata la spesa annua occorrente. »

Si prosegue nella discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole OVAZZA.

OVAZZA, *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho già accennato, dopo la relazione di maggioranza dell'onorevole Cuzari, che noi sentiamo la esigenza di intervenire come minoranza, sia per porre in evidenza gli elementi, a nostro avviso, positivi della relazione dell'onorevole Cuzari sui punti in cui c'è concordanza, sia, soprattutto, per porre in risalto i punti sui quali siamo discordi. Questo ci sembra utile non solo ai fini della discussione, ma anche ed in ispecie in vista della speranza che si possa raggiungere una intesa che faccia di questa legge il valido strumento che noi ci auguriamo.

III LEGISLATURA

CLII SEDUTA

17 GENNAIO 1957

Nella relazione dell'onorevole Cuzari è posto in evidenza un fatto che noi abbiamo salutato come positivo: finalmente, l'Assemblea regionale ha preso a cuore la situazione gravissima dei contadini che, in applicazione della legge di riforma agraria, invece di avere assegnata la terra, hanno subito l'estromissione da quella che detenevano e si sono, quindi, trovati in una situazione peggiore. Resta, però, il rammarico che tale situazione sia stata dalla maggioranza dell'Assemblea valutata con ritardo.

Fin dal momento della elaborazione della legge di riforma agraria noi abbiamo sempre affermato che la indiscriminata assegnazione di terre, fatta sulla base di elenchi compilati senza tenere conto dei lavoratori che sulle terre espropriate erano stabiliti, doveva provocare delle situazioni gravi; nè mancò, durante la stessa discussione della legge, chi propose di accogliere dei criteri preferenziali di assegnazione appunto per mitigare tale gravissimo inconveniente. Ricordo che, durante la discussione della legge, l'onorevole Milazzo propose in Commissione (non ricordo se la proposta fu ripetuta in Assemblea) che si tenesse conto, in una determinata misura, della presenza dei contadini sulla terra per limitare questo gravissimo inconveniente. Man mano che la legge veniva applicata, noi abbiamo ripetutamente segnalato gli effetti drammatici di una assegnazione indiscriminata ed abbiamo sempre chiesto che si modificasse la legge di riforma agraria; ma abbiamo constatato che la maggioranza dell'Assemblea ha sempre rifiutato di tenere conto di esigenze, che non erano nostre, ma del mondo contadino, che non voleva essere ulteriormente gettato nel disordine quando fra i contadini che lavoravano la terra vi erano proprio coloro che in sostanza avevano i titoli per potere concorrere alle assegnazioni.

La linea che la Democrazia cristiana volle adottare, e per anni inflessibilmente conservare — quella di assegnare la terra senza tener conto dei contadini che la stessa terra già coltivavano — ha provocato un accumulo di situazioni talmente gravi che, ad un certo momento, si sono imposte all'attenzione di chi per anni non aveva voluto tenerne conto. Sicchè si pose, qui in Assemblea, il problema di provvedere per i contadini estromessi; problema dimensionalmente assai pesante, poichè si trattava di 15mila contadini che erano stati

privati del possesso della terra. Nelle discussioni precedenti (e non sto qui a ricordare lo *iter* di leggi analoghe) questi problemi sono stati trattati. Il disegno di legge presentato nella precedente legislatura decadde per la chiusura della stessa, e noi oggi abbiamo sulle braccia un pesante fardello e dobbiamo provvedere a risolvere il problema, che qualcuno, con frase colorita, ha definito uno dei grossi « guasti » della riforma; « guasto », che è dipeso, purtroppo, dalla perseverante volontà di chi ha voluto crearlo e mantenerlo. Noi dobbiamo provvedere a sanare questo « guasto », attraverso il disegno di legge in discussione.

Come ha affermato l'onorevole Cuzari nella sua relazione, vi è oggi una larga unità di intenti per risolvere il problema, poichè questo si è imposto per la sua drammaticità. Riconosciuto questo, che è, a mio avviso, un elemento positivo, ho l'obbligo, in aggiunta e vorrei dire in contrasto con la relazione del Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, di esporre i punti di notevole discordanza e di opposizione rispetto al testo del disegno di legge ed i criteri che, a nostro avviso, possono impedire che esso funzioni da strumento di ulteriore danno, trasformandolo in uno strumento utile.

Va premesso che, a nostro avviso, e ad avviso delle masse contadine, la linea maestra per dare la terra ai contadini è pur sempre quella della riforma agraria, dell'applicazione delle norme della Costituzione, perchè esse stabiliscono che la terra si deve dare ai contadini e le forme in cui va data.

Non starò qui a riproporre tutta la tematica della questione, ma devo pure accennare agli inconvenienti cui dà luogo la formazione della piccola proprietà contadina secondo le linee della legislazione che particolarmente la Democrazia cristiana ha voluto imporre e sviluppare, inconvenienti che sono gravi e che potrebbero anche in questa occasione produrre altri « guasti », proprio quando ad alcuni « guasti » si vuole riparare.

Uno degli inconvenienti da noi segnalati è che questo tipo di legislazione per la formazione della piccola proprietà contadina intende risolvere il problema con l'acquisto della terra sul mercato libero, il che provoca fatalmente un aumento extra economico del prezzo relativo. Ne abbiamo avute le prove, ne

sentiamo tuttora i danni ed esprimiamo le preoccupazioni degli interessati.

Gli acquisti mediante concessioni enfiteutiche, sostenute dalla cosiddetta legge per la formazione della piccola proprietà contadina, hanno portato quasi sempre anch'essi a trasferimenti estremamente onerosi per i contadini. Noi dovremo pure esaminare, sulla base dell'esperienza, in questa o in altra sede, il modo di ridurre tale onerosità per evitare che la formazione di nuova piccola proprietà contadina precluda il costituirsi di aziende stabili, di aziende, cioè, che abbiano ad un tempo la possibilità di incrementare la produzione e di assicurare, in definitiva, alle masse contadine dignità di lavoratori autonomi; possibilità, questa, che essi hanno sempre desiderato e che potrebbe, proprio per questi oneri, venire troncata o soffocata.

Ma l'elemento più grave per cui siamo in linea di principio avversi a questo tipo di leggi, è che l'acquisto al mercato libero, così come è stato ed è previsto dalla legge sulla piccola proprietà contadina, se non è accompagnato da alcune cautele, se non poggia sul diritto di prelazione, sviluppa ulteriormente il fenomeno doloroso che noi vogliamo qui, in qualche modo, affrontare e riparare. Se nella legge in discussione non si introducesse il criterio della prelazione condizionata, noi creeremmo altri estromessi. E' chiaro che, se non viene affermato il principio della stabilità in questo senso, cioè se non viene assicurata ai contadini coltivatori diretti dei terreni la possibilità di diventare, essi prima di ogni altro, proprietari della terra, e ci preoccupassimo esclusivamente del problema dei 15 mila estromessi per effetto della riforma agraria, noi creeremmo una ulteriore massa di estromessi.

Non credo, sinceramente, che questo possa essere il pensiero di alcuno di noi, di qualunque settore politico, perchè sarebbe, veramente, oltre che una idea malvagia, anche un errore in quanto i nostri interventi legislativi e finanziari non farebbero che moltiplicare nel tempo le estromissioni, creando così una catena di danni, di dolori e di disordini nelle campagne. E' questo, quindi, il punto fondamentale, che ha rilevanza maggiore di quello che attiene al prezzo del terreno e che va tenuto sempre presente allorché si prospetta la formazione della piccola proprietà contadina secondo i consueti provvedimenti

della legislazione italiana di questi ultimi anni, ed a maggior ragione quando, come in questo caso, il problema viene affrontato per risolvere la dolorosa questione degli estromessi. Altrimenti, arriveremmo alla perversione dei provvedimenti legislativi.

Tornerò ulteriormente su questo punto, ma prima mi preme chiarirne alcuni altri, che, se affrontati in modo esatto, faranno di questa legge uno strumento atto a rimediare ad alcuni gravi inconvenienti. Intendo alludere al problema dei canoni enfiteutici, che il disegno di legge ha inteso affrontare, ma che non ha risolto compiutamente, e che forse, in maggior misura o in misura diversa, potrà essere risolto dagli emendamenti testé annunciati, che noi non abbiamo ancora esaminato.

Il disegno di legge, nel testo originario del Governo ed in quello della Commissione per l'agricoltura e della Commissione per la finanza, si pone anche il problema della riduzione degli oneri eccessivi, dipendenti da canoni enfiteutici. Il problema si è imposto all'attenzione e al senso di responsabilità dei deputati e dell'Assemblea a seguito della denuncia di alcune situazioni di particolare acutezza in diverse zone. La zona che identificò, nel suo nome, inizialmente, la battaglia degli enfiteuti che cercano di uscire da una situazione insostenibile, fu quella di Marineo; quivi, una intera popolazione si trova in istato di estrema difficoltà, perchè le terre provenienti dall'antico Stato di Marineo, date in enfiteusi, sono state concesse a condizioni tanto gravose da porre la massa dei cittadini e dei contadini in situazione di terribile disagio, in condizione di non potere più affrontare il pagamento di canoni insostenibili, di essere, quindi, perseguiti per i loro debiti e di correre il rischio di perdere la terra.

La situazione degli enfiteuti di Marineo è particolarmente difficile, tanto che ha richiamato l'attenzione anche fuori delle consuete promesse delle campagne elettorali; ma essa è uno dei molti casi, anche se il più vistoso, del problema dell'onerosità dei canoni enfiteutici, che un po' in tutta la Sicilia costituiscono un ostacolo, un impaccio, una tragedia, per larghe masse di lavoratori e di piccoli proprietari, che pongono il problema e chiedono una soluzione. Cito ancora le zone di Valledolmo e di Alia, punti intorno ai quali sono concentrate larghe masse di enfiteuti; i paesi di Villalba e di Vallerlunga, dove, sull'intero

territorio comunale grava, attraverso forme di canoni antiquati e feudali, veramente insostenibili, un balzello, quale nessun vecchio esattore delle imposte si sarebbe mai sognato di applicare. Tali situazioni soffocano lo sviluppo economico, ma soprattutto pongono in stato di servitù, di continuo pericolo e di disagio, masse intere di popolazioni.

La questione della onerosità dei vecchi canoni enfiteutici è una questione di estrema gravità e richiede un esame approfondito da parte dell'Assemblea, ma impone soprattutto dei provvedimenti rapidi, perchè, intanto, tutto quello che è possibile fare venga fatto. In proposito dobbiamo dire che molti degli attuali canoni, per la verità, non dipendono neppure da atti enfiteutici, cioè non hanno sostanziale legittimità, perchè sono oggi imposti dal prevalere della capacità, direi, illegale di una parte sulla ignoranza, la timidezza o l'asserimento dei contadini; infatti, molte volte, presunti diritti, diritti cancellati dalle leggi eversive della feudalità, sono stati imposti attraverso il riconoscimento dei canoni.

Ma non dobbiamo preoccuparci soltanto delle zone soggette a vecchi ed ormai onerosi canoni enfiteutici, ma anche della esosità dei canoni di recenti concessioni enfiteutiche, che, in questi anni, e spesso per evadere l'assoggettamento alle norme della legge di riforma agraria, sono state realizzate con indubbia abilità e con un non meno indubbio carattere di oppressione e spesso di autentica truffa. Non sembri pesante questa parola che, del resto, noi abbiamo già pronunziato a questo riguardo: proprio sotto la minaccia dell'applicazione della legge di riforma agraria vi sono stati dei proprietari che si sono affrettati, nell'ambito dei termini di legge, a vendere la terra o a darla in concessione enfiteutica per ridimensionarne la superficie in maniera da potere formalmente sfuggire al conferimento voluto dalla legge di riforma agraria. Abbiamo visto degli atti di concessione enfiteutica in cui il canone è talmente oneroso da rendere praticamente non conveniente per il contadino, che ha firmato l'atto, il pretendere il passaggio dalla posizione di mezzadro a quella di enfiteuta, perchè, in tal caso, egli sarebbe costretto a corrispondere al concedente un canone che è estremamente più alto della quota che spetta al proprietario nel caso di mezzadria.

Questi casi-limite danno il senso della estre-

ma ingiustizia che caratterizza certe situazioni in cui la concessione enfiteutica è servita solo per evadere la legge di riforma agraria, perchè il contadino continua a permanere nella posizione di mezzadro e non si trasforma in enfiteuta.

Ma, anche al di fuori di questi casi estremi, profondamente offensivi di un ordinamento civile rispettoso delle leggi, vi è una larga massa di concessioni in cui l'enfiteusi è, sì, reale, ma il suo canone è tale che i contadini non possono pagarlo. Cito i casi della provincia di Catania, sui quali l'onorevole Consiglio ha fornito la documentazione, dove al contadino enfiteuta, dopo aver pagato il canone e affrontato la spesa per l'acquisto delle sementi, non resta nulla per pagare le imposte e per remunerare il suo lavoro di coltivatore. La situazione è talmente grave che questi contadini preferirebbero, ove non intervenisse un provvedimento di riduzione dei canoni, liberarsi da un peso insostenibile, troncando il rapporto. Senonchè ciò non conviene ai molto intelligenti e troppo scaltri concedenti, poichè — escluso che in una simile situazione possa essere avanzata istanza di affrancazione del canone — essi non ricorrono all'azione di annullamento del rapporto enfiteutico per mancanza di pagamento, ma perseguono a domicilio, come è nel loro formale diritto, i debitori attraverso il sequestro delle povere cose degli enfiteuti, per costringerli al pagamento.

E' questa una situazione di estrema gravità, che l'Assemblea intende affrontare attraverso la discussione di questo disegno di legge, anche se non possiamo nasconderci che vi sono delle difficoltà e che occorre provvedere partitamente ad alcune differenti situazioni.

Intanto, per ritornare all'indirizzo che ispira questo disegno di legge, devo pure ricordare che esso prevede un intervento finanziario della Regione, per approntare, a titolo di prestito, agli enfiteuti gravati da canoni onerosi, le somme occorrenti alla affrancazione del canone, con basso interesse rispetto alle condizioni del mercato creditizio.

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

OVAZZA, *relatore di minoranza*. A questo riguardo dobbiamo dire che, a nostro avviso, il problema fondamentale è la riduzione del canone in limiti equi, perchè, altrimenti, facilitando con l'intervento finanziario della Re-

gione la affrancazione di un canone oneroso, si verrebbe a consolidare una ingiusta situazione di arricchimento, che non corrisponde nè agli effettivi valori economici, nè, tanto meno, a criteri di giustizia. In questo senso, uno degli emendamenti della Commissione per la finanza propone una norma che stabilisce un equo importo, aderente ai valori economici, per la affrancazione dei canoni enfiteutici creati con contratti di non recente stipula. Resta, tuttavia, il problema generale, che dovrà essere esaminato dall'Assemblea e la cui soluzione, a nostro avviso, non è rinviabile, per la gravissima situazione in cui versano masse di contadini ed interi paesi.

Ho richiamato alcuni punti, che mi sembrano i più drammatici, della situazione; devo ribadire, qui, con molta chiarezza, la nostra posizione, nella speranza che l'Assemblea, rendendosi conto della realtà, possa aderire alle nostre richieste, facendo così della legge che stiamo discutendo quell'utile strumento che, in linea generale, tutti affermiamo di desiderare.

Anzitutto, accingendoci a risolvere in qualche modo il problema di dare la terra agli estromessi a seguito dell'applicazione della legge di riforma agraria, è essenziale evitare che si creino nuovi estromessi. Riconosciamo, quindi, ai contadini che si trovano in determinate condizioni, il diritto di essere essi i primi a potere usufruire di questa legge per diventare proprietari. Nè vale, a nostro avviso, accettare sul piano astratto questa nostra posizione, per poi negarla in concreto col dire che non vi sarebbe terra libera per tutti gli estromessi, perchè, intanto, non tutti gli attuali coltivatori sono coltivatori diretti; non tutti hanno pari titolo all'acquisto; molti — così i mezzadri — possono sopportare, nel trapasso dalle attuali forme di godimento alla piena proprietà, un ridimensionamento, e quindi margini ve ne sono. Debbo ricordare che, durante la discussione della legge di riforma agraria e nelle successive discussioni di disegni di legge che intendevano mitigare questo doloroso fenomeno, si è detto, per esempio, che un mezzadro che detiene dieci ettari di terra non sarebbe per nulla lesa se diventasse proprietario, per esempio, di cinque ettari.

Questo è il punto che noi sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea; noi vogliamo che la legge che sarà approvata sia non soltanto riparatrice di torti e di errori sin qui com-

messi, ma eviti l'illogico e doloroso ripetersi delle estromissioni. Noi intendiamo evitare che si provochino delle fratture nel mondo dei contadini, le quali sono inevitabili quando uno deve uscire e l'altro deve entrare, perchè chi deve uscire si trova in condizioni più gravi e drammatiche di chi è stato mandato via precedentemente. Del resto, il principio della prelazione in caso di vendita — che ad alcuni sembra un concetto di estrema limitazione del diritto di proprietà e che con una parola che si è soliti usare da una certa parte è stato definito rivoluzionario — è stato accolto nel disegno di legge in tema di contratti agrari, oggi all'esame della Camera dei deputati, frutto del compromesso tra la Democrazia cristiana e i liberali di Malagodi; disegno di legge che noi nel complesso respingiamo perchè non tiene conto della fondamentale richiesta della giusta causa, richiesta non soltanto nostra, ma delle masse contadine.

Io mi auguro — pur rivendicando, in contrasto forse con gli intendimenti più o meno chiari del Governo, la pienezza della potestà legislativa in tema di contratti agrari — che il principio della prelazione in caso di vendita sia accolto anche dalla nostra Assemblea. Non voglio nutrire soverchie illusioni, ma sarei lieto di sentire che anche i liberali dell'Assemblea regionale, gli anziani ed i nuovi (e forse anche gli altri che stanno maturando il trapasso nel Partito liberale) pensino che non sarebbe giusto che essi si comportassero ancora peggio dei liberali di Malagodi. (*Commenti*)

Il tema dell'ammontare del canone, poichè qui si tratta dell'indirizzo da dare alla legge per la formazione di nuova piccola proprietà contadina, è fondamentale: l'equo canone è un modo efficace per ottenere che si realizzino nuove concessioni enfiteutiche e, se lo stesso disegno di legge si preoccupa di ridurre la gravosità del canone, noi faremmo anche qui una cosa non degna di persone responsabili, se consentissimo la creazione di concessioni enfiteutiche insostenibili per l'ammontare del canone.

Tutta la storia della formazione della piccola proprietà contadina è una storia dello onere, del prezzo, del modo con cui si forma questa proprietà. Ben vero, qui è prevista la provvidenza legislativa che anticipa agli acquirenti il capitale occorrente per acquistare la terra nel caso di compra-vendita; ma non è

men vero che la somma deve essere restituita con gli interessi, ed è la misura del prezzo che deve, quindi, preoccupare gli onorevoli colleghi perchè la nuova proprietà che va a formarsi possa vivere. Dovranno formarsi delle aziende sane, che consentano ai contadini acquirenti un tenore di vita degno ed un equo compenso al proprio lavoro, perchè, in sostanza, si tratta di piccole aziende di lavoratori e più occorrerà per acquistare la terra, tanto meno libera e dignitosa sarà la loro vita di cittadini e di uomini.

Di tutte queste cose noi dobbiamo preoccuparci e non possiamo lasciare al libero giuoco della domanda e della offerta la determinazione del prezzo; altrimenti, avremo, sì, dei contadini proprietari, che pagheranno in trenta anni l'ammortamento del prezzo di acquisto con gli interessi; avremo degli enfiteuti che restituiranno in trenta anni il capitale loro anticipato per affrancare un canone gravoso; ma, in trenta anni, i contadini avranno tutto il tempo di fallire, se dovranno sobbarcarsi, in cambio della terra, a condizioni onerose, che non consentano loro di diventare liberi coltivatori diretti, per dare impulso ed incremento, col loro lavoro, alla produzione agricola e, quindi, allo sviluppo generale del Paese.

Si pone, pertanto, il problema del controllo e della limitazione del prezzo. In generale, non si è rifiutato l'accoglimento di tale principio. Se io non dovessi, per ubbidire alla raccomandazione generale del Presidente, cercare di limitare la mia esposizione, leggerci i resoconti delle discussioni precedenti, avvenute nel mese di marzo del 1956, per dimostrare come sul tema del controllo e della limitazione del prezzo vi siano state delle adesioni di colleghi di altro settore, di colleghi che oggi siedono al banco del Governo. Lo onorevole Lanza, se mal non rirordo, ha aderito al concetto non della opportunità, ma della necessità del controllo e della limitazione del prezzo; diversamente, faremmo opera priva di senso e che si risolverebbe soltanto nell'arricchimento di chi vende, nel danno di chi compra e nell'impoverimento della finanza regionale che interviene.

Per la realizzazione di tale principio si sono interposte notevoli difficoltà. Vi sono sempre delle difficoltà nel tradurre in termini reali un principio, ma non vi è stata e non vi è l'impossibilità a farlo. Noi riteniamo — pro-

prio perchè qui si tratta di una legge per la cui applicazione la Regione interviene con i suoi mezzi — che la Regione abbia il diritto di dire che interverrà solo nei casi in cui il prezzo non sia eccessivamente oneroso. Qui l'intervento della Regione non si traduce nella violazione del principio di libertà nei rapporti privati di compravendita — il che pare offenda alcuni settori —; qui si tratta di sottoporre l'intervento pubblico a condizioni che il pubblico potere deve giudicare valide per il raggiungimento dello scopo per il quale indirizza il suo intervento. In altri termini, la Regione può indubbiamente dire che interverrà, con finanziamenti, contributi, mutui, con provvedimenti particolari, per favorire la formazione della piccola proprietà contadina, tutte le volte che riterrà il prezzo equo e conveniente. Non credo, quindi, che questo possa disturbare i difensori del pieno diritto di proprietà e della libertà nella compravendita. E' un modo di stabilire un criterio per valutare la equità del prezzo. Ora, si tratta soltanto di scegliere il criterio. Sono state fatte al riguardo delle proposte, che la Commissione ha esaminato. Noi riteniamo sia necessario determinare, in modo concreto, almeno i criteri per la valutazione dell'equo prezzo ed abbiamo proposto che la valutazione dei terreni sia fatta con criteri analoghi a quelli adottati per la legge di riforma agraria, che sia legata, cioè, agli elementi certi della valutazione catastale e degli oneri fiscali. Ancora il prezzo (non ho detto ancora identifichiamo) a quella valutazione. Riteniamo che questo, oltre che un mezzo agile, sia anche il tallone giusto.

Vi è stata qualche altra proposta al riguardo: se non erro, l'onorevole Milazzo ha suggerito in Commissione che il criterio di valutazione fosse legato ad una quota di prodotto. Questo criterio varrebbe sia per la valutazione dei canoni che dei prezzi di vendita. E' certo che la valutazione del prodotto — che è di facile individuazione da parte degli organi tecnici — può costituire elemento di giudizio serio per stabilire un equo prezzo.

Riteniamo, quindi, necessario ancorare il prezzo ad un criterio concreto di equa valutazione, senza di che apriremmo la strada a pessimi affari, sia per i contadini che per la Regione, e provocheremmo, forse, un ulteriore aumento della rendita fondiaria, il cui livello in Sicilia è fra i più alti del Paese. Que-

sta affermazione non è condivisa dai proprietari fondiari; ma, per convincersi della sua giustezza, basta leggere gli atti ufficiali ed ufficiali, come le relazioni e gli annuari del Banco di Sicilia. Ora noi non dobbiamo consentire che la rendita fondiaria mantenga il suo alto livello e tanto meno permettere che si accresca; a nostro avviso, è nell'interesse generale che l'attuale livello venga ridotto sia per permettere lo sviluppo economico, sia per consentire che, nel rapporto fra impresa e lavoro, il lavoro sia meglio remunerato. Perché le imprese possano andare avanti, è necessario che una parte dei mezzi oggi destinati al pagamento della rendita fondiaria venga investita utilmente nel processo produttivo. Non avrebbe senso conservare inalterata la rendita fondiaria e non consentire lo sviluppo produttivo.

Riteniamo sia necessario su questo punto un intervento per determinare i criteri che possano consentire un'equa valutazione, senza peraltro limitarsi ad enunciare criteri astratti, che non sono suscettibili di realizzazione. Questo, per noi, è uno dei punti fondamentali.

Riepilogando, a nostro avviso, bisogna:

1) non consentire la estromissione dalla terra dei contadini che la coltivano e che abbiano titolo per pervenire alla proprietà, e ciò per impedire l'illogico e doloroso ripetersi delle estromissioni e per non perpetuare una situazione che tutti oggi giudichiamo ingiusta e insostenibile;

2) far sì che gli acquisti non intacchino i terreni soggetti alla legge di riforma agraria. Noi abbiamo affermato che l'indirizzo governativo, l'indirizzo generale della Democrazia cristiana, è di vedere le leggi per la formazione della piccola proprietà contadina come una alternativa alla legge di riforma agraria. Naturalmente, voi negate questa affermazione e dite che non si tratta di una alternativa, ma di un complemento. Dovremmo, allora, domandarvi perché per lungo tempo avete voluto chiudere gli occhi sulla tragedia che ha colpito gli estromessi. Comunque, in questo caso, la legge può essere vista come una integrazione, come un rimedio, per quello che la riforma agraria, nelle forme da voi volute, ha provocato.

Ma, se ci riportiamo alla situazione siciliana, in cui l'applicazione della legge di riforma

agraria ha indugiato per anni — ed oggi, più che indugiare, è ferma o va indietro — dovremo pur dire, di fronte ad una realtà tanto amara, che abbiamo la prova che la riforma agraria sia per voi ormai una cosa fatta, finita, e che la via da seguire sia quella tracciata dalle leggi cosiddette per la formazione della piccola proprietà contadina, basate sull'acquisto sul mercato e sorrette dall'intervento pubblico. Tutto ciò si evince chiaramente dal tenore delle dichiarazioni governative, dove di tutto si parla fuorché delle assegnazioni di terre in base alla legge di riforma agraria; dall'assenza di provvedimenti volti a realizzare le trasformazioni e dalla mancata applicazione delle relative sanzioni contro i proprietari inadempienti, che si risolverebbero anch'esse nel dare la terra ai contadini; nel sentire (e al riguardo mi auguro che l'Assessore mi smentisca) che alcune assegnazioni già pronte sarebbero state fermate, e nell'apprendere che fa parte del programma governativo il disegno di esaudire quel poco che resterebbe della riforma, mediante compromessi con i proprietari.

Noi non siamo d'accordo, ma soprattutto non sono d'accordo i contadini, i quali chiedono che la riforma agraria si attui e che cessi la non applicazione della legge. Mi dirà, forse, l'Assessore, che i passi indietro in materia dipendono, probabilmente, da alcune sentenze e dall'esito di alcuni ricorsi. Non è men vero, tuttavia, che si sarebbe potuto provvedere in tempo o interpretando retamente la legge o integrandola; non è men vero che il tenere ferme o in sospeso alcune decine di migliaia di ettari, che, in base ai calcoli del Governo, confermati dall'E.R.A.S., potrebbero e dovrebbero essere assegnati, è il risultato di non avere voluto affrontare i problemi e le difficoltà sorti in sede di attuazione della legge di riforma agraria. Da anni sentiamo ripetere che questa o quell'altra cosa non la si può fare perché vi sarebbe il tale o il tal altro articolo, questo o quell'altro inconveniente.

Consentitemi, allora, di dirvi che noi, con le proposte specifiche che riflettono la casistica delle difficoltà di attuazione della legge, vi abbiamo offerto delle soluzioni, che potrebbero non essere perfette e che non escludono proposte diverse, ai fini della prima attuazione della legge 27 dicembre 1950, numero 104, che è legge della Regione. Si potrà opinare sulle singole questioni, ma io penso che tutti do-

vremmo essere d'accordo nel dire che la legge di riforma agraria, votata da questa Assemblea, va realizzata compiutamente e che, se vi sono delle difficoltà nell'attuazione, esse vanno risolte. Vi sono, ripeto, 10 o 12 proposte di legge, da tempo presentate, e noi vorremmo sentire dal Governo l'espressione del suo consenso, che certamente non può essere quello di andare a cercare dei compromessi con i proprietari, ma di applicare la legge, predisponendo tutti i provvedimenti che ne consentano l'attuazione. Questo non l'abbiamo sentito dire, e i contadini, soprattutto, non hanno visto attuata la legge; semmai, hanno sentito ulteriori estromissioni anche a danno degli stessi assegnatari, che, con una certa larghezza, sono stati trasferiti da un appezzamento all'altro.

Sono tutti questi elementi negativi, che incidono negativamente nel campo contadino e inducono a pensare che la legge di riforma agraria non viene attuata con volontà e serietà. Non siamo noi soltanto a dirlo, non sono soltanto le organizzazioni sindacali della C.G. I.L. a chiederlo; sono anche le A.C.L.I. siciliane, che, in molte sedi, si sono allineate alle nostre posizioni, e, soprattutto, sono i contadini che lo affermano: il problema della terra si risolve attraverso una più ampia legge di riforma agraria, o non si risolve affatto.

E' una voce che sale dai più larghi strati dei lavoratori delle campagne e che richiede una ulteriore legge di riforma agraria, più ampia dell'attuale, più vicina al dettato della Costituzione, alle esigenze di lavoro e di vita dei contadini e soprattutto indirizzata a conseguire — attraverso l'abbassamento del limite a 100 ettari — la trasformazione strutturale di un'economia rurale arretrata e ferma.

So che una parte di questa Assemblea non è certo ben disposta ad accettare, neppure in linea di principio, un abbassamento del limite, ed è intuitivo che il Governo ci potrà rispondere che, comunque, una modifica o integrazione della legge di riforma agraria dipende dall'Assemblea. Ad ogni modo, devo dire che neppure il limite di 200 ettari è stato attuato; quel limite che, anche se parziale e insufficiente perchè limitato soltanto ai terreni seminativi in zona latifondistica, ha dato alla nostra legge di riforma agraria una caratterizzazione non tanto di novità quanto di apertura verso le esigenze contadine della società italiana.

Noi riteniamo che il problema di dare la terra agli estromessi ed ai contadini che ne hanno bisogno non si risolva con questo tipo di legge, ma con l'attuazione seria della riforma agraria, con l'applicazione del limite generale permanente e, nell'attesa che il limite sia ribassato, attuando il limite di 200 ettari. Quando la riforma sarà attuata, allora questo tipo di legge avrà veramente valore di mezzo integrativo. Oggi — consentiteci di affermarlo — esse costituiscono, in realtà, una alternativa che non può essere accettata perchè contro il dettato della Costituzione e contro le esigenze di rinnovamento del mondo contadino.

Fatte queste premesse, noi riteniamo che il disegno di legge in discussione possa diventare uno strumento integrativo efficace per rimediare a quello che è successo — la cui responsabilità va attribuita soprattutto a voi perchè, a suo tempo, non avete voluto dare ascolto alle nostre preoccupazioni —, sempre che siano salvi i principi stessi che danno a questo disegno di legge una sua linea, e cioè non creare nuovi estromessi, non dare luogo a situazioni economiche con prezzi inaccettabili, risolvere la questione dei canoni enfiteutici onerosi, attraverso un'equa riduzione dei canoni stessi.

Devo aggiungere che questo disegno di legge, che impugna le finanze regionali, non può fare astrazione dal quadro generale della legislazione nazionale, anche se si sia negato alla Sicilia, per un certo tempo, il diritto di utilizzare le provvidenze nazionali. Al riguardo, è da rilevare che, se è vero, come ci è stato comunicato anche dal Governo, che, con disposizione del Sottosegretario Arcaini, l'arbitrario fermo è stato revocato, non è men vero che i fondi, nel frattempo, si sono esauriti e non sono stati reintegrati. Per non rendere inattuabile questo nostro provvedimento, noi dobbiamo utilizzare, oltre che le modeste risorse regionali, anche le provvidenze nazionali, ed usufruire della legge Sturzo per la formazione della piccola proprietà. Senza rinunciare al diritto di usufruire dei fondi statali, la Regione deve approntare anche la parte che è di competenza dello Stato, salvo reintegrare quando i mezzi dello Stato ci verranno dati. Se è nostro intendimento, attraverso questa legge e con le condizioni che ho esposto, consentire che gli estromessi possano diventare proprietari e rimediare così al « gua-

sto » provocato dalla riforma agraria, dobbiamo fare sì che la Regione possa, nella duplice forma di integrazione e di provvisoria, ma immediata, sostituzione agli interventi statali, erogare tutti i mezzi per potere dar luogo agli atti di acquisto che sono la base per risolvere questo problema.

Mi avvio alla conclusione; non era mia intenzione parlare così a lungo, ma i problemi da esaminare erano diversi e gravi, per cui era necessario che me ne occupassi. Voglio affermare che la nostra convinzione, la linea giusta per dare la terra ai contadini, è la riforma. Noi possiamo considerare questo disegno di legge come mezzo integrativo della riforma per il settore degli estromessi, purchè siano rispettate le condizioni che noi riteniamo giuste in rapporto ad un intervento pubblico in favore dei contadini, onde evitare che si verifichi il fenomeno a catena di successive estromissioni. Come non possiamo ammettere che si ripeta l'illogico e doloroso fenomeno delle estromissioni così non possiamo accettare che l'acquisto della terra avvenga a prezzo indiscriminato, perchè ciò renderebbe estremamente difficile il sorgere ed il consolidarsi di efficienti aziende contadine. Deve essere evitato, altresì, con ogni cura, che le vendite si risolvano in una ulteriore evasione alla legge di riforma agraria. Va, infine, risolto il problema dei canoni enfiteutici onerosi, che i coltivatori non possono più continuare a pagare, attraverso provvedimenti che non consolidino l'onerosità, ma che riducano il canone in limiti equi.

Questi sono i punti essenziali. Io mi auguro che la discussione possa portare a conclusioni tali da poter affermare la validità della nostra Assemblea di fronte a problemi, di uomini e di cose, essenziali per la Sicilia. Si eviti di contrastare una tesi, della cui giustezza si può essere intimamente persuasi, per motivi contingenti di rapporti fra partiti.

Noi ci auguriamo che questo possa avvenire, onde risolvere il difficile problema, che si trascina da anni in Assemblea e soprattutto nei nostri centri rurali, nel senso voluto della Costituzione, nel senso utile e necessario perchè la nostra Sicilia, il nostro mondo contadino e del lavoro vadano avanti. (*Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Russo Michele; ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, desidero intervenire brevemente nella discussione generale per fare alcune precisazioni in ordine alla valutazione che il mio Gruppo dà al provvedimento in esame, poichè non c'è dubbio (e ciò si verifica in ogni settore, ma in modo particolare nell'agricoltura) che ogni provvedimento parziale va inquadrato in quello che è l'orientamento generale che riguarda tutta la materia, e quindi una valutazione di questo provvedimento non può prescindere da una valutazione complessiva degli orientamenti della politica agraria in generale.

L'incremento della piccola proprietà contadina direttamente coltivatrice è in sé un fatto positivo; ma, ripeto, per valutarne l'interesse sociale effettivo, bisogna inquadrare questo incremento nell'attuale processo di trasformazione dell'agricoltura, la quale, sia pure lentamente, si orienta, od è costretta ad orientarsi per la pressione della produzione in altri mercati, verso forme di conduzione che riducano i costi anche nel settore agricolo. Non c'è dubbio, allora, che la piccola proprietà nasce già vulnerata, in quanto non facilmente, se non si associa, trova la possibilità di accedere a quegli strumenti di produzione cui ricorre la media e la grande proprietà. A parte l'approvvigionamento di fertilizzante, l'accesso al credito e ai contributi previsti per i miglioramenti, più facile, indubbiamente, per la media e grossa proprietà, la piccola non può attrezzarsi tecnicamente con macchine agricole spesso costose, le quali, peraltro, possono essere utilmente ed economicamente impiegate in una superficie più estesa di quella di cui può disporre il piccolo proprietario. In questa situazione, la piccola proprietà, anche direttamente coltivatrice, già in partenza muove da una condizione di inferiorità rispetto alle altre forme di conduzione agricola e, quindi, il beneficio indubbio che è alla base della nostra valutazione positiva del provvedimento, cioè la eliminazione di una rendita agraria non conduttrice e non coltivatrice attraverso la vendita a piccoli proprietari coltivatori diventa un elemento che di per se stesso è già un passo avanti, ma non è sufficiente a dare autonomia e forza di penetrazione e di assistenza alla

piccola proprietà contadina in un mondo agricolo e industriale in perenne processo di rinnovamento tecnico e organizzativo della produzione e del commercio, cui il piccolo proprietario non è in grado di far fronte da sé.

Quindi, un provvedimento sulla piccola proprietà che non sia inquadrato in una politica di assistenza costante della stessa per favorirne non solo l'accesso al credito, ai contributi e alle agevolazioni fiscali, ma anche, mediante interventi massicci, la costituzione di organizzazioni, di associazioni, di mutue fra piccoli proprietari perchè siano in grado, associati, di accedere, se non ad una conduzione collettiva, che presuppone un alto grado di preparazione tecnica e professionale, almeno alla utilizzazione in comune di attrezzi, mezzi e organizzazioni commerciali di acquisto e di vendita alle condizioni migliori; senza una politica la quale si preoccupi, come problema fondamentale, della costituzione di queste forme associative fra i piccoli proprietari coltivatori, non c'è dubbio che il provvedimento in se stesso, della formazione della piccola proprietà, è destinato ad essere un provvedimento interlocutorio perchè non risolve, ma rinvia, la crisi delle categorie contadine, le quali, se non sono più gravate del peso della rendita parassitaria in quanto le funzioni di proprietario e di lavoratore si assommano in quest'ultimo, tuttavia permangono nello stato di difficoltà che nasce dalla situazione di carattere generale e di indirizzo dell'agricoltura.

C'è, poi, un problema di valutazione in ordine a quello che è stato il processo di formazione della piccola proprietà attraverso lo strumento della legge di riforma agraria; lo accesso alla piccola proprietà con la legge di riforma agraria è stato determinato coattivamente nei confronti della grossa proprietà e senza oneri per il contadino, salvo il pagamento della indennità. Un simile processo di formazione è, indubbiamente di maggior favore per il contadino di quanto non sia il processo di formazione della piccola proprietà con le agevolazioni previste dal provvedimento in esame. Quest'ultimo, quindi, avrebbe il carattere di un provvedimento sostitutivo dei sistemi di espropriazione coattiva della terra, rapportata al valore della indennità che si corrisponde per la terra espropriata, cui si intende sostituire un alto prezzo da pagare

ai proprietari.

Durante l'esame del disegno di legge, che abbiamo condotto in sede di Commissione per la finanza, io mi sono posto questo problema: quale destinazione verrà data al prezzo che sarà pagato alla grande proprietà perchè ceda al contadino la terra? E' un problema che dobbiamo affrontare nel momento in cui, attraverso incentivi e agevolazioni, investiamo delle somme pubbliche per queste operazioni. Nel quadro generale dell'economia dei nostri interventi, deve essere preoccupazione costante dell'Amministrazione regionale prevedere gli effetti anche indiretti, protratti nel tempo, della spesa della pubblica amministrazione; per cui io, pur entrando nell'ordine di idee del provvedimento, il quale non consente la possibilità, già esperita, di continuare negli espropri coattivi; pur restando nell'ambito del tema fissato da questo provvedimento, cioè nell'ambito delle agevolazioni volte a convincere i proprietari non coltivatori a vendere la proprietà a coltivatori diretti, avevo posto una condizione, che in parte è stata accolta nel testo approvato dalla Commissione, e cioè che il contributo pagato dalla Regione per favorire le vendite sostituendosi ai contadini che non dispongono dei capitali necessari, fosse condizionato alla trasformazione agraria delle terre da vendere. Cioè, in definitiva, io ho proposto che la Regione, sì, intervenga con somme proprie per favorire lo acquisto di piccole proprietà da parte di contadini coltivatori diretti, ma lo faccia con la garanzia che queste somme, in definitiva, siano impiegate per operare delle trasformazioni. Così, invece di dare alla proprietà direttamente un contributo in denaro, se ne condiziona il pagamento alla esecuzione di un valore corrispondente di migliori. Per cui la proprietà avrebbe un contributo pari al valore reale della terra ceduta, secondo il prezzo da determinare appunto in base alle norme di questa legge; ma, nello stesso tempo, sarebbe obbligata, automaticamente, ad investire (questo sarebbe il risultato) le somme ricevute in un processo di trasformazione agraria. Perchè, se noi ci limitiamo a pagare alla grande proprietà il prezzo di vendita, io non dico che, con questo contributo, favoriremo i consumi di lusso, voluttuari, del proprietario che ne andrà a beneficiare, ma anche, nella migliore delle ipotesi, avverrà che il proprietario investirà le somme rica-

vate in buoni del tesoro o in azioni di società o in risparmio bancario, e, attraverso queste forme, non avremmo garantito che le somme spese dalla Regione siciliana vengano investite, comunque, in Sicilia. E, quindi, nel quadro di una politica economica e finanziaria, volta a trarre il maggior beneficio dalla spesa regionale, non vi è dubbio che la limitazione da me proposta, ed in parte accolta dalla Commissione per la finanza, di condizionare una parte dei contributi alla esecuzione di opere di miglioramento, mi pare si inquadri meglio in quella che è la visione della economia siciliana, nella quale tutte le energie devono essere assommate e spese per ricavare il massimo vantaggio e far superare alla nostra Regione la fase di depressione. Infatti, una politica di investimento o di spese, di per se generici, non è sufficiente nella nostra Regione, per mancanza di industrie, a produrre quel ciclo intero, quella moltiplicazione di effetti, teorizzata dagli economisti liberali. Anche le spese in lavori pubblici, anche le spese più massicce in investimenti di preindustrializzazione, come sono stati chiamati (faccio riferimento a tutta la politica fin qui condotta per il sollevamento del Mezzogiorno), necessariamente sono destinate al fallimento perchè gli effetti indiretti, moltiplicatori, di questi investimenti si risentono all'estero o nelle regioni settentrionali fornite di industrie.

Garantire che, almeno in agricoltura, dove c'è acuta necessità di investimenti e bisogno estremo di capitali, le somme che noi spendiamo per la trasformazione della struttura sociale della proprietà siano investite nello ambito dell'agricoltura stessa, mi sembra una misura indispensabile per dare un certo carattere a tutto il provvedimento. Probabilmente, ciò operando, noi dilazioneremmo e renderemmo più difficile l'operazione, anche se, con la mia proposta, l'onere per il proprietario non aumenterebbe e l'agevolazione sarebbe pienamente operante; ma, quand'anche noi dovessimo affrontare, secondo questo criterio, una somma di sforzi superiori, non c'è dubbio che avremmo creato delle condizioni per aumentare nel futuro i frutti della spesa, perchè, alla fine di questo processo più lungo e più faticoso, noi ci troveremmo con una grande parte di proprietà trasformata, mentre è dubbio che possa essere trasformata la proprietà che noi destiniamo al piccolo pro-

prietario. Infatti, quale che possa essere la buona volontà del piccolo coltivatore, se nel momento in cui questi dovrebbe accingersi ad operare le trasformazioni, noi cominciamo a chiedergli la restituzione del prestito fattogli, non possiamo pretendere che egli contemporaneamente investa tutte le sue possibilità in tutti i suoi modesti mezzi, che, in definitiva, provengono dal lavoro, nella trasformazione.

Nè vale opporre che il disegno di legge prevede la dilazione di un triennio per l'inizio dell'ammortamento dei prestiti perchè in un triennio nessuna trasformazione agraria può essere portata a compimento nè è in grado di dare i suoi frutti.

Queste considerazioni nascono dal fatto che, in se stesso, il provvedimento non è in grado di risolvere il problema dell'insufficienza di autonomia e di capacità produttiva della piccola proprietà coltivatrice, che è costretta a pagare un alto prezzo per eliminare la presenza del proprietario non coltivatore, senza che vi sia garanzia che lo sforzo fatto dalla Regione possa tradursi nelle trasformazioni.

Però, anche così come è, non c'è dubbio che il provvedimento è da sostenere, perchè esso ha un valore particolare per la sua destinazione, cioè per le categorie che ne beneficiranno, e che sono quelle che sono state estromesse dal possesso della terra a seguito dell'applicazione della legge di riforma agraria, in virtù della quale le terre sono state assegnate per sorteggio e sulla base di elenchi di cui, a volte, non facevano parte i titolari dei rapporti di conduzione o di godimento delle terre assegnande. Quindi, si tratta della sistemazione di queste categorie. Però, fatalmente, la loro sistemazione creerà altrettanti disoccupati, altrettanti estromessi dalla terra, perchè l'introduzione nel possesso della terra di coloro che la acquisteranno, provocherà l'estromissione di quelli che in atto la coltivano, sia pure come lavoratori precari. Avremo, quindi, riprodotto il fenomeno, non so se nelle stesse dimensioni o in dimensioni superiori, perchè tutto dipende dalla quantità di terra che i singoli potranno acquistare. Al riguardo, noi avremmo preferito il contemporaneo delle due esigenze, con lo stabilire il diritto di prelazione dell'attuale possessore precario limitatamente alla metà della terra che in atto coltiva e con l'obbligo di cedere l'altra metà ad un coltivatore estromesso, che ha titolo per l'acquisto. In tal modo, il be-

III LEGISLATURA

CLII SEDUTA

17 GENNAIO 1957

neficio per l'estromesso, di acquisire in proprietà, mediante un mutuo di favore, la terra da coltivare direttamente, non si risolverebbe in un danno per chi in atto coltiva la terra stessa, e, quindi, nessun turbamento apporterebbe nelle campagne l'applicazione della legge, perchè il reddito di coloro che in atto coltivano la terra, anche se l'estensione di questa fosse ridotta a metà, sarebbe sgravato dagli oneri derivanti dal contratto di affitto o di mezzadria e non sarebbe, in definitiva, inferiore a quello che essi in atto ricavano coltivando il doppio della terra con una maggiore fatica.

Detto questo, voglio riaffermare che, pur rilevando i limiti e le deficienze del disegno di legge, noi diamo una valutazione in parte positiva al provvedimento, anche se intendiamo che il prezzo di valutazione della terra sia determinato con un certo criterio. Con queste modifiche, in parte accolte almeno dalla Commissione per la finanza, e sulla base delle osservazioni di carattere generale da me prospettate, noi saremo favorevoli al provvedimento ed, intanto, voteremo in favore al passaggio all'esame degli articoli. (*Applausi dal settore socialista*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire la discussione di questo disegno di legge, dobbiamo espletare le formalità relative alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 153. Suspendo, quindi, per pochi minuti la discussione del disegno di legge in esame.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge numero 153. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto della proposta di legge numero 153: « Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali »:

Presenti	62
Maggioranza	32
Voti favorevoli	53
Voti contrari	9

(*L'Assemblea approva*)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Celi - Cinà - Cipolla - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Franchina - Germanà - Giummarra - Grammatico - Jacono - Impalà Minerva - La Loggia - Lo Giudice - Lo Magro - Majorana - Majorana della Nicchiara - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazza - Mazzola - Messina - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione generale del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. » E' iscritto a parlare l'onorevole Saccà; ne ha facoltà.

SACCA¹. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, e particolarmente quelli dell'onorevole Ovazza, potrebbero esimermi da un ulteriore approfondimento della discussione; tuttavia, la materia che stiamo trattando è troppo importante perchè io non senta la necessità di sottolineare alcuni punti di rilievo.

Il disegno di legge, pur non rispecchiando le aspirazioni dei contadini — perchè i contadini potranno avere la terra solo se i colleghi della maggioranza si persuaderanno che bisogna fare sul serio la riforma agraria — si propone, comunque, di operare proprio nelle zone dove la riforma agraria è stata applicata (e quasi sempre male) e, di conseguenza, incide su certi effetti della stessa ri-

forma agraria. Il disegno di legge contiene una contraddizione fondamentale che lo rende nullo perchè distrugge, in pratica, ciò che teoricamente si vorrebbe fare; non raggiunge gli scopi enunciati nè dal Governo allo atto della sua presentazione nè dalla Commissione all'atto della approvazione con modifiche del testo governativo.

Questo disegno di legge mirerebbe a sanare il più grave inconveniente provocato dalla applicazione della riforma agraria; vorrebbe, cioè, andare incontro alle migliaia di contadini che sono stati estromessi dalla terra che coltivavano per effetto della riforma. La situazione degli estromessi è di una gravità unica perchè noi abbiamo assistito al rivolgimento totale di migliaia di aziende agricole, tutte concentrate in pochi paesi, per cui gli estromessi non hanno trovato modo di sistemarsi, mentre la terra assegnata ad altri quasi sempre resta incolta ed assorbe meno manodopera di quanto ne assorbiva prima. Cercherò di dare una spiegazione di ciò che sto dicendo.

Oggi si vorrebbero compensare gli estromessi, riparando al danno fatto: almeno questo è lo scopo dichiarato dal Governo. Ma questo disegno di legge, così com'è, non corrisponde assolutamente al bisogno e sembra, invece, che sia fatto per aggravare la situazione, piuttosto che risolverla. Le ragioni sono essenzialmente due: la prima, già dibattuta ampiamente, attiene al prezzo della terra, perchè il disegno di legge non prevede alcun controllo sul prezzo.

Onorevole Assessore, noi sappiamo in quale stato di disagio, per molteplici fattori, si trovi generalmente la piccola proprietà contadina: la crisi dell'agricoltura, le difficoltà che i piccolissimi proprietari coltivatori diretti incontrano nell'inserirsi nell'attuale sistema commerciale, la mancanza assoluta di ogni difesa dei coltivatori diretti, ne rendono precaria la situazione. La piccola proprietà, perciò, è in difficoltà gravi, e questo non lo contesta nessuno. Adesso noi creeremo altre piccole proprietà, che, oltre ad incontrare le difficoltà cui la piccola proprietà attualmente va incontro, dovranno affrontare anche quella di rimborsare per molti anni l'importo del mutuo, che, fatti i debiti calcoli, verrà ad essere quasi sempre superiore a quanto oggi i contadini pagano come canone di affitto o in prodotti nel caso di mezzadria. Quindi, noi

creeremmo, di fatto, dei piccoli proprietari, che, oltre all'onere di dover pagare ogni anno la rata del mutuo, dovranno subbarcarsi al peso di pagare le tasse e di affrontare le difficoltà che oggi la piccola proprietà incontra.

Questa è la prima ragione per cui i nuovi proprietari, che saranno creati da questa legge, non avranno mai a gioire della loro situazione.

La seconda ragione sta nel fatto che il disegno di legge non prevede in alcun modo il diritto di prelazione, per cui avremo altri sfrattati, i quali, generalmente, saranno in numero maggiore degli acquirenti, così come è avvenuto in sede di applicazione della legge di riforma agraria, in cui si è visto che laddove lavoravano prima quattro, cinque e a volte sei famiglie, si è allogata una sola famiglia, attraverso l'attribuzione di quote di 4-6 ettari di terra. Così il giorno in cui i nuovi acquirenti avranno acquistato 3-4 ettari di terra, ciascuno di loro dovrà cacciare via 3-4 contadini che la possiedono a titolo precario e la coltivano. E noi sappiamo cosa significa questo: significa disagio per i contadini colpiti e, in definitiva, anche un danno economico. Non mancano gli esempi, onorevole Assessore; i più gravi credo siano proprio in provincia di Messina.

Cosa è avvenuto attraverso la mal fatta applicazione della legge di riforma agraria nel comune di S. Fratello? Sono state assegnate 175 quote di terreno in territorio di Caronia a 175 assegnatari; la terra era coltivata da 400 contadini, alcuni come coloni mezzadri, altri come coloni veri e propri, immessi nel possesso della terra dall'Ente di riforma agraria siciliana molti anni fa a mezzo delle cooperative di Acquadolci, di S. Fratello e di S. Agata Militello.

Questa terra non fu data a chi la deteneva e la coltivava, ma ad altri, perchè, attraverso alcuni errori voluti dalle Amministrazioni comunali di Caronia e di S. Fratello, e quindi dalle commissioni dei due comuni, tutti i lavoratori che coltivavano la terra non furono compresi negli elenchi. L'onorevole Milazzo conosce bene questo problema. Gli assegnatari, in maggior parte, non erano e non sono coltivatori diretti; per cui la terra è stata concessa in colonia agli estromessi, ed oggi pendono, dinanzi al Pretore di S. Fratello, decine di processi contro gli ex possessori della terra, oggi coloni degli assegnatari, ai quali

non hanno potuto pagare i canoni. L'onorevole Franchina ha difeso gli imputati e ci comunica che essi sono stati assolti; però, la causa fu da noi provocata perchè io ho fatto affrontare a questi mezzadri l'alea di perderla, pur di dimostrare che gli assegnatari sono sfruttatori e non contadini e sono stati scelti uno per uno nel paese di S. Fratello. Per queste ragioni bisogna che essi siano cacciati via dalla terra, e siamo in attesa che l'onorevole Assessore lo faccia.

A S. Marco d'Alunzio ci sono altri 500 estromessi che non sanno dove andare; a Tusa c'è l'identica situazione; i contadini di S. Teodoro, attraverso l'assegnazione di alcune centinaia di ettari di terra ai contadini di Cesauro, sono stati tutti, indistintamente, cacciati dalla terra. Altri casi abbiamo a Tripi e casi minori, ma frequenti, in tutta la provincia di Messina.

Che cosa avverrà con questa legge? Riterremo veramente ai gravi danni che abbiamo provocato nella provincia di Messina? Danni anche economici, perchè i processi di S. Fratello dimostrano che gli assegnatari sono ben lungi dal trasformare le terre, che coltivano nello stesso modo, anzi peggio, di prima. Noi, con questa legge, non sistemiamo gli estromessi; non li sistemiamo perchè per avere oggi un pezzo di terra, essi dovranno pagarla cara e quindi resteranno con un peso gravissimo sulle spalle e, per giunta, creeranno altre migliaia di estromessi.

Alcuni colleghi della maggioranza, parlando in sede di Commissione per l'agricoltura per opporsi alla nostra proposta di introdurre nella legge il diritto di prelazione, hanno detto che, introducendo tale principio, non si troverebbe più terra da vendere, perchè terra libera non ce n'è. Prima di smentire tale assunto, voglio fare una considerazione di carattere politico: se i colleghi della maggioranza dicono che terra libera non ce n'è, implicitamente ammettono che per dare la terra a chi non ce l'ha bisogna cacciare via altri contadini e naturalmente in numero maggiore di coloro che nella terra entrano e con un peso economico maggiore, in quanto chi ha la terra la detiene come colono o come affittuario. Ed allora perchè facciamo la legge? Che scopo ha? A questa domanda vorrei una risposta perchè l'unica risposta che io posso darmi è che si vogliono creare disordini nelle campagne, scoraggiare i contadini e metterli

gli uni contro gli altri, per poi fare dei processi a seguito delle violenze fra contadini, con grande gioia degli agrari siciliani e contribuendo così a dare un colpo a quella « giusta causa », contro cui, tutti insieme, Governo ed agrari, oggi, purtroppo, lottano.

Ma, per fortuna, quei colleghi hanno torto perchè la possibilità di sistemare gli estromessi senza crearne dei nuovi c'è, e sta solo nella buona volontà della nostra Assemblea di risolvere il problema.

Ci sono terre libere, onorevoli colleghi, perlomeno nella mia provincia; particolarmente nei comuni dove esistono gli estromessi le terre libere ci sono, libere e incolte; solo che, ove noi provvediamo attraverso l'istituto della prelazione, i proprietari preferiranno vendere le terre occupate e non quelle libere.

Anche questa mia affermazione è provata. onorevole Stagno: sta di fatto che a S. Fratello, a S. Agata e in altri comuni è stata assegnata la terra sulla quale lavorava il maggior numero di contadini, quasi in ossequio alla volontà dei proprietari, e non si spiegherebbe diversamente come la prima ed unica terra assegnata sia stata scelta non ettaro per ettaro, ma tumulo per tumulo, a seconda se era libera o no. E' stata assegnata tutta la terra data in conduzione alle cooperative agricole e quindi coltivata da centinaia di contadini. Il diritto di prelazione orienterebbe i proprietari ad offrire la terra libera e gli acquirenti a cercarla. Ecco perchè l'onorevole Ovazza ha parlato di prelazione condizionata, cioè di prelazione in determinati casi, considerandola sufficiente ad evitare che agli estromessi di prima si aggiungano nuovi estromessi.

Molti attuali coltivatori possono rinunciare ad una parte della terra, specialmente quelli che non sono coltivatori diretti, ma affittuari medi, che fanno ricorso all'opera dei braccianti o ad altri sistemi di conduzione. Quindi, il diritto di prelazione noi lo chiediamo soltanto per i coltivatori diretti.

C'è, poi ed è valido, il fatto di cui ha parlato con tanta competenza l'onorevole Michele Russo: molti coloni, molti affittuari, sarebbero felici se potessero dare ad altri contadini metà della terra che oggi detengono e di ventare proprietari dell'altra metà. E con metà della terra cosa faranno gli uni e gli altri? Creeranno delle aziende valide? La risposta

III LEGISLATURA

CLII SEDUTA

17 GENNAIO 1957

a questo quesito è positiva, se si deve accettare ciò che il Governo stesso dice nella sua relazione, dove parla della funzione della piccola proprietà: « Infatti, attraverso il razionale sviluppo dell'agricoltura, fondata sulla piccola proprietà, si raggiunge non solo un forte sviluppo industriale ed un felice equilibrio tra popolazione e terra disponibile. « ma anche la stabilizzazione dell'ordinamento sociale ». Cioè noi avremmo, al posto di un colono che ha quattro o cinque ettari di terra e non la trasforma, due proprietari, piccoli sì, ma che trasformerebbero la terra. Concordo, quindi, con quanto il Governo dice; ma chiedo al Governo che queste considerazioni le sviluppi di fatto e non si limiti ad enunciarle nella relazione per poi fare seguire un disegno di legge le cui norme contrastano con le premesse della relazione.

Noi abbiamo presentato un emendamento che introduce il diritto di prelazione. Lo si discuta con ponderazione perchè non si può sovvertire la pace nelle campagne siciliane per risparmiare una o due ore di discussione e per approvare in fretta un disegno di legge e avere l'orgoglio di dire: lo abbiamo approvato. Se il disegno di legge sarà approvato così com'è, domattina migliaia di contadini di S. Fratello, di S. Agata e di altri comuni sapranno che, da un momento all'altro, saranno cacciati dalla terra; tutti indistintamente sentiremo pesare su loro il pericolo immediato dello sfratto. Noi non possiamo continuare a creare catene infernali di infelicità nelle nostre campagne, facendo entrare alcuni e facendo uscire altri dalla stessa terra. Noi non possiamo continuare a far leggi alla giornata per la soddisfazione, oggi, di tizio, domani, di caio. Noi dobbiamo guardare la situazione dell'agricoltura siciliana sul serio, con intenzioni di risolverla; guardare non solo all'oggi, ma anche al domani, perchè da questo dipende la vita del nostro Paese e la fortuna della nostra agricoltura. Non ci si può, onorevole Assessore, illudere che si possano ottenere vantaggi con il solo fatto di dire: abbiamo fatto la legge senza preoccuparci delle sue conseguenze. Questo sistema è il più meschino, è dannoso alla massa del popolo siciliano e finirà col portare danno a voi ed alla autonomia. Noi vi invitiamo, quindi, a riflettere sull'argomento, per non dovere domani rinfacciarvi il danno che avete provocato, perchè noi siamo per la pace e non, come crede-

te voi, per il « tanto peggio, tanto meglio ».

La nostra azione politico-sindacale intende effettivamente portare benessere ai contadini, per cui, come nel 1947 vi avvertimmo mille volte che con il sistema scelto avreste creato migliaia di infelici e quindi di vostri nemici, così oggi sentiamo il bisogno di dirvi quanto vi diciamo non per potere affermare poi che noi vi avevamo preavvisato, ma perchè vogliamo che l'Assemblea sappia essere veramente siciliana ed operare nelle nostre campagne nel modo più giusto. (*Applausi dal settore comunista*)

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti a parlare gli onorevoli Pettini e Cipolla. L'onorevole Cipolla mi ha fatto sapere che il suo discorso durerà più di un'ora e l'onorevole Pettini ha fatto altrettanto. Penso, quindi, che, se noi vogliamo riprendere oggi la seduta alle 16, 30 non possiamo restare qui fino alle 13.

La discussione proseguirà, pertanto, nella seduta successiva. La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (n. 60);

2) « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa » (n. 285);

3) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (n. 58);

4) « Festa della Regione siciliana » (n. 81);

5) « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne » (n. 251);

6) « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana » (n. 252);

7) « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge del

III LEGISLATURA

CLH SEDUTA

17 GENNAIO 1957

lo Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 » (n. 180);

8) « Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle scuole professionali della Regione siciliana, con il relativo ordinamento scolastico » (numero 167);

9) « Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali » (n. 149).

La seduta è tolta alle 11,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo